



Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 30/11/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – CONFERMA ALIQUOTA UNICA PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Novembre**, alle ore 21:05 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale in videoconferenza “*modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020*” si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione disposta dal Presidente, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	ARDITA GIOVANNI	A	14	GRANDO ALESSANDRO	P
2	ASCANI FEDERICO	A	15	LODDO GIUSEPPE	A
3	AUGELLO CARMELO	P	16	MARCHETTI RENZO	P
4	CAREDDA MARIA ANTONIA	P	17	MORETTI FILIPPO	P
5	CAVALIERE RAFFAELE	A	18	PALERMO MARIA CONCETTA	P
6	DE LAZZARO MIRIAM	P	19	PIERINI MARCO	P
7	DE SIMONE EMILIANO	P	20	MARTELLO GENNARO	P
8	MARONGIU DANIELA	P	21	QUINTAVALLE LUCA	P
9	FIORAVANTI MARCO ANTONIO	P	22	RISSE MANUELA	P
10	FIORENZA MARCO	A	23	ROSSI IDA	P
11	FIORINI EMILIANO	P	24	SOLAROLI SARA	P
12	CIAMPA FABIO	P	25	TRANI EUGENIO	P
13	FORTE FRANCESCO	P			

PRESENTI: 20

ASSENTI: 5

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Susanna Calandra**.

Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che l'Addizionale Comunale IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è disciplinata dal D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche, il quale prevede:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed eguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997, a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Richiamato l'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di Addizionale Comunale all'IRPEF;

Atteso che in materia di Addizionale Comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare variazioni in aumento dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'art. 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008, e dall'art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010 stabilendo:

- con l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 la possibilità per i Comuni di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo del 4%, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%, facoltà successivamente abrogata dal Decreto Legge n. 128/2011, convertito in Legge n. 148/2011, con effetto dal 13/08/2011;
- a seguire la possibilità, con effetto dal 1 gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sino al limite massimo dello 0,8% previsto dallo stesso art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in Legge n. 148/2011;

Ricordato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13/08/2011 (convertito con modificazioni nella Legge n. 148 del 14/09/2011), come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011: *"...omissis...i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*.

Rilevato, pertanto, sulla base della norma sopra richiamata che il Comune, con propria Deliberazione di Consiglio di natura regolamentare, può stabilire le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 19/12/2007 con la quale è stato adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 31/03/2010, nonché la successiva n. 36 dell'08/08/2012 con la quale sono state approvate delle modifiche al sopra richiamato Regolamento ed altresì approvata, a far data dal 01/01/2012, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

Richiamato, in particolare, l'art. 3 comma 1 e 3 del sopra citato Regolamento ai sensi del quale:

- (comma 1) non è prevista l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nei casi in cui il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00);

- (comma 3) è previsto, nel caso di superamento del suddetto limite, l'assoggettamento all'addizionale comunale all'IRPEF di tutti i soggetti obbligati sull'intero reddito complessivo posseduto;

Dato atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Dato atto, altresì, che per gli anni successivi al 2012, ai sensi dell'art. 2 del suddetto Regolamento, in assenza di provvedimento, è stata confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese per l'erogazione dei servizi in favore della collettività (considerato la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato), di riconfermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% anche per l'anno 2022;

Visto il comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto del presunto gettito complessivo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, derivante dall'aliquota unica e dalle esenzioni sopra determinate, stimato nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato, concernente l'accertamento delle entrate tributarie (modifiche al punto 3.7.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011) in considerazione degli incassi in c/competenza del secondo anno precedente (2020) in Euro 2.416.902,43 e aumentato in via prudenziale ad Euro 2.600.000,00, per tenere conto degli ulteriori versamenti e del saldo dell'anno 2021, come da Nota del Responsabile dell'Area II Settore I, Prot. n. 52391/2021 del 16/11/2021 (disponibile agli atti di Ufficio);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro in termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 del 06/04/2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 07/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 07/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con D.C.C n. 6 del 18/06/2020;

Attesa la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Vista la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021);

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- di riconfermare anche per l'anno 2022, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, con una soglia di esenzione del pagamento per le persone fisiche con reddito complessivo inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 01/08/2012;
- di dare atto che il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, derivante dall'aliquota unica e dalle esenzioni sopra determinate, viene stimato in considerazione degli incassi in c/competenza del secondo anno precedente (2020) in Euro 2.416.902,43, ed aumentato in via prudenziale ad Euro 2.600.000,00, per tenere conto degli ulteriori versamenti e del saldo dell'anno 2021, come da Nota del Responsabile dell'Area II Settore I, Prot. n. 52391/2021 del 16/11/2021 (disponibile agli atti di Ufficio);
- di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Continuazione di seduta del Consiglio Comunale del 30 novembre 2021 ore 21:05 in videoconferenza;

Presiede la seduta l'Avv. Maria Antonia Caredda;

Verbalizza il Segretario Generale Susanna Calandra;

Sono presenti n. 20 (venti) Consiglieri, sono assenti i Consiglieri Ardita, Cavaliere, Fiorenza, Loddo e Ascani,

come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al terzo punto all'ODG avente per oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – CONFERMA ALIQUOTA UNICA PER L'ANNO 2022.

Il Presidente pone a votazione la proposta di delibera;

- Consiglieri Presenti 20
- Consiglieri Votanti 15
- Voti Favorevoli 13
- Voti Contrari 2 (Forte e Martello)
- Astenuti 5 (Trani, De Lazzaro, Ciampa, Rossi e Palermo)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Il Presidente sottopone votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs;

- Consiglieri Presenti 20
- Consiglieri Votanti 18
- Voti Favorevoli 16
- Voti Contrari 2 (Forte e Martello)
- Astenuti 2 (Ciampa e De Lazzaro)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Maria Antonia Caredda
(atto sottoscritto digitalmente)

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra
(atto sottoscritto digitalmente)